

# La pianificazione dell'emergenza nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi

Luca Fiorentini,  
Ingegnere, Direttore TECSA srl

**Il presente articolo analizza un elemento costitutivo fondamentale ed inalienabile di una corretta strategia antincendio, ovvero la pianificazione della risposta alle emergenze, che deve necessariamente essere attuata a valle della individuazione, della stima e della valutazione dei rischi, nell'ambito di un più ampio processo virtuoso di gestione del rischio nel tempo, che preveda anche specifiche azioni di miglioramento**

Il rischio "zero" non esiste. L'analisi del rischio è quel processo logico che consente di descrivere quantitativamente il rischio in termini di probabilità di occorrenza di un determinato evento e di magnitudo degli effetti conseguenti rispetto alle vulnerabilità individuate (generalmente persone, ambiente, proprietà ed asset, continuità di business, immagine) rispetto al loro rispettivo grado di esposizione.

La conduzione dell'analisi consente di verificare l'accettabilità del rischio associato ai diversi sce-

nari di riferimento (eventi incidentali) che possono considerarsi, complessivamente, rappresentativi e sinteticamente descrittivi del rischio sotteso alla realtà oggetto di analisi considerati i pericoli e le misure tecniche e/o organizzative e gestionali messe in campo per prevenire l'accadimento, mitigare o eliminare gli effetti conseguenti.

Tali principi sono ben esposti negli standard internazionali di riferimento sia generali (es. ISO 31000 – Risk Management) sia specifici per il campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si veda ad esempio il prossimo standard ISO 45001 – Occupational Health & Safety).

Poiché il rischio di incendio rappresenta uno dei

rischi maggiormente comuni in vari ambiti oltre che uno degli aspetti maggiormente normati nel nostro Paese nel solco di corpi normativi specifici spesso complementari, si tratterà tale aspetto.

Con riferimento a tale rischio, solo per citare la norma immediatamente associabile a queste tematiche, il ben conosciuto D.M. 10 marzo 1998 individua chiaramente cosa si intenda per rischio, partendo dalla definizione di pericolo, ovvero:

- pericolo di incendio: "proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio";

